

# ASSOCIAZIONE “NESSUNO ULTIMO”

*Pubblichiamo lo statuto dell'associazione “Nessuno Ultimo” nella quale cinque giovani partecipanti al progetto hanno trovato collocazione.*

*Dell'associazione fanno inoltre parte quattro cooperative sociali: Spazio - Lavoro, Reseda, Progettidea e Se.Sa. ed alcune figure professionali che hanno accompagnato l'evoluzione e la realizzazione del progetto.*

## STATUTO

### ART. 1

#### DENOMINAZIONE, SEDE

Si costituisce l'associazione denominata «NESSUNO ULTIMO», con sede legale in Albano Laziale (RM), Via del Macello 12; l'associazione può istituire sedi ovunque sul territorio.

### ART. 2

#### TIPOLOGIA E DURATA

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione, che ha durata illimitata, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie perché integrative delle stesse.

### ART. 3

#### SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è l'incontro di diverse realtà presenti nel territorio, legate ai valori della solidarietà sociale, lo sviluppo della attività del no-profit, il rafforzamento delle strutture legate al mondo del sociale, della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili.

Le attività dell'associazione sono:

- svolgere iniziative di promozione e sensibilizzazione, ricerca e diffusione di nuove esperienze ed opportunità anche per mezzo di strumenti e reti telematiche, pubblicazioni informative e seminari.
- raggiungere le proprie finalità attraverso il coinvolgimento e le sinergie dei soci.

L'associazione può raggiungere i propri scopi attraverso le seguenti iniziative:

- 1) l'offerta al Socio di consulenze in relazione al modo della propria assistenza (legale, amministrativa, previdenziale, etc.);

- 2) lo studio e la divulgazione di tutte le tecnologie che possano integrare e sostenere il raggiungimento degli scopi associativi;
- 3) la promozione presso tutti gli enti organismi o Associazioni pubbliche o private di dibattiti e confronti in merito alla risoluzione di dette problematiche;
- 4) la ricerca e l'attivazione di metodi e strumenti che consentano al Socio e all'Associazione di ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali.

#### **ART. 4**

##### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo (o Giunta);
3. il Rappresentante legale;

#### **ART. 5**

##### **SOCI**

Possono essere Soci le persone sia fisiche che giuridiche nonché le associazioni, i comitati, gli enti, gli organismi pubblici e privati che richiedono l'iscrizione all'associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci devono:

- versare la quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- partecipare, nei modi e nelle forme concordate dall'Assemblea, all'attività e alla gestione associativa per l'attuazione degli scopi sociali.

Al Socio sono riservati i seguenti diritti:

1. di voto,
2. di candidarsi alle cariche sociali,
3. di essere convocati per le assemblee e gli incontri,
4. di parola nelle assemblee e negli incontri,
5. di venire informati su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa e di fruire dei servizi e delle prestazioni fornite dall'Associazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ogni Socio o rappresentante di persona giuridica, eletto ad una delle cariche sociali, svolge questo compito gratuitamente, salvo i rimborsi delle spese documentate.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni

prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

Il Socio che non versa la quota annuale decade, perdendo così ogni diritto.

È facoltà del Socio di recedere dall'Associazione «NESSUNO ULTIMO».

Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

## **ART. 6**

### **SIMPATIZZANTI**

Sono considerati Simpatizzanti le persone, associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati che contribuiscono finanziariamente o in altro modo agli scopi dell'associazione.

I Simpatizzanti che versano almeno la quota di solidarietà determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci possono partecipare alle assemblee e agli incontri con diritto di parola. Essi vengono inoltre informati su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa.

I Simpatizzanti non hanno diritto di voto e non possono candidarsi alle cariche sociali.

Le persone che intendono partecipare alle assemblee e agli incontri in qualità di rappresentanti di associazioni, enti e organismi pubblici e privati Simpatizzanti, devono presentare le loro credenziali.

## **ART. 7**

### **ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- non osservanza delle disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti oppure delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- danneggiamento in qualunque modo dell'Associazione.

Il Socio cui pervenga comunicazione di esclusione può presentare ricorso scritto al Consiglio direttivo entro 30 giorni data giorno del ricevimento.

In questo caso il Consiglio direttivo attiva la procedura di cui all'Art.8.

Una volta divenuta definitiva l'esclusione del socio, l'associazione al fine di salvaguardare la propria immagine ed attività, si riserva di comunicare tale decisione a chiunque ritenga necessario.

## **ART. 8**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

Il Collegio dei Probiviri viene costituito per decidere su ricorsi presentati da aspiranti Soci cui sia stata respinta la domanda di iscrizione e da Soci cui sia stata comunicato il provvedimento di esclusione.

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri preferibilmente al di fuori

della compagine sociale. Un membro è nominato dal ricorrente; un secondo membro è nominato dal Consiglio direttivo; i due membri così nominati provvedono alla scelta del terzo membro che assumerà la carica di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità, sul ricorso presentato.

Una volta assunta la decisione, il Collegio dei Probiviri la comunica al Consiglio direttivo e al ricorrente.

Qualora la sfavorevole decisione del Collegio dei Probiviri sia comunicata al ricorrente, questi può sottoporre la questione alla successiva Assemblea dei Soci, che delibera in via definitiva, salvo i casi in cui la legge consenta un'ulteriore impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 9**

### **PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione "NESSUNO ULTIMO" è costituito da:

1. beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative e contributi versati dai Soci;
2. contributi di solidarietà versati dai Simpatizzanti;
3. contributi e lasciti di persone fisiche e giuridiche, di enti pubblici e privati, comunque denominati;
4. contributi di organismi internazionali;
5. rimborsi da convenzioni;
6. proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente percepiti;
7. quote di partecipazione ai costi sostenuti per le consulenze ai soci.

## **ART. 10**

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale di immobilizzazione non vengono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni.

## **ART. 11**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

Le delibere delle assemblee devono essere verbalizzate a cura del segretario dell'Assemblea. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

1. l'elezione del presidente dell'Assemblea, il quale nomina il segretario;
2. l'approvazione del regolamento dell'Assemblea e l'ordine del giorno;
3. discutere e deliberare sulla relazione consuntiva e sul bilancio consuntivo;
4. discutere e deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo;
5. discutere e deliberare le direttive per il Consiglio direttivo;
6. determinare la quota annuale associativa dovuta dai Soci e la quota minima di
7. solidarietà per i Simpatizzanti;
8. eleggere, il Consiglio direttivo;
9. eleggere, il Collegio Sindacale;
10. deliberare su eventuali ricorsi secondo quanto indicato nell'art.8.

Costituiscono l'O.d.G. dell'Assemblea ordinaria o straordinaria:

- argomenti approvati dal Consiglio direttivo con maggioranza assoluta;
- argomenti proposti almeno da un decimo dai soci;
- argomenti approvati dai presenti in Assemblea, anche per proposta dei singoli partecipanti.

Qualora l'O.d.G. preveda proposte di modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è convocata in forma straordinaria. In tal caso è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

## **ART. 12**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per le deliberazioni sui bilanci.

L'Assemblea è convocata dal Rappresentante legale.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero

dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera spedita ai Soci e Simpatizzanti almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea deve inoltre essere convocata per richiesta della maggioranza del Collegio Sindacale o quando un quinto dei Soci ne faccia richiesta motivata al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea nel quale devono essere riportati anche gli argomenti da un'eventuale richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea deve essere convocata per le delibere che riguardino le modifiche dello statuto. In tal caso è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

## **ART. 13**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione «NESSUNO ULTIMO» è amministrata da un Consiglio direttivo composto di un numero di Soci non inferiore a tre e in numero sempre impari.

Qualora nel corso del mandato uno o più dei componenti del Consiglio direttivo si dimetta o decada o venga escluso, la composizione della Consiglio direttivo può essere completata mediante la cooptazione da parte dei componenti in carica di uno o più Soci che siano eleggibili.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo si autoconvoca su iniziativa del Rappresentante legale, del Tesoriere o della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è considerato, riunito anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici.

Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti.

## **ART.14**

### **FUNZIONI DELLA CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo svolge funzioni di coordinamento per la gestione fattiva dell'Associazione "NESSUNO ULTIMO", ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea. Compiti del Consiglio direttivo sono:

- nominare, tra i suoi componenti, il Rappresentante legale dell'Associazione con

poteri di firma e di rappresentanza in ogni ambito, anche giudiziale;

- nominare, tra i suoi componenti, Il Tesoriere, che ha poteri di firma sui movimenti economici e provvede ai pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione e presentazione del bilancio;
- nominare, tra i suoi componenti, il Segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni della Consiglio direttivo;
- organizzare e convocare l'Assemblea dei Soci, tenendo conto delle loro esigenze, determinando la sede della riunione al fine di favorire di volta in volta i Soci che risiedono in ogni parte della Regione;
- attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare finanziamenti per singole iniziative, ottemperando alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- consegnare copia dell'elenco dei Soci ad ogni Socio che ne faccia motivata richiesta scritta;
- valutare le richieste di iscrizione all'Associazione, ed eventualmente respingerle comunicandone motivata all'interessato. l'aspirante Socio può presentare ricorso presso la Consiglio direttivo, che attiva la procedura descritta nell'articolo 8;
- accettare o rifiutare i versamenti dei Simpatizzanti, comunicandone all'interessato;
- deliberare sull'esclusione di un Socio, secondo le modalità previste nell'art.7.

## **ART. 15**

### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'Assemblea dei Soci, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri secondo le modo di cui all'art. 27 del c.c. I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre organizzazioni conformi allo spirito ed agli scopi dell'Associazione «NESSUNO ULTIMO», salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

*Albano Laziale, 22 Settembre 2000*